

Marca da bollo  
€ 14,62

Al Sig. Sindaco del  
Comune di Pettoranello di Molise  
Piazza G. Marconi n. 30  
86090 – Pettoranello di Molise (IS)

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

ai sensi dell'art.17 del Regolamento Edilizio, l'autorizzazione all'esecuzione dei seguenti interventi di Manutenzione ordinaria inerenti i lavori:

che saranno eseguiti senza modifica o alterazione della tipologia dei materiali e dello stato dei luoghi.

**FOTO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO**

Pettoranello di M. li,

---

**Modello “A”**

Al Sig. Sindaco del  
Comune di Pettoranello di Molise  
Piazza G. Marconi n. 30  
86090 – Pettoranello di Molise (IS)

**DICHIARA**

- a) che in cantiere opererà un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro è inferiore a duecento uomini-giorno, perciò non si rende necessaria la predisposizione e l'invio della notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ;
- b) l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Allega fotocopia del documento di riconoscimento

Trasmette, inoltre copia conforme del D.U.R.C. con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa

Pettoranello di M. li,

In Fede

---

## Modello "B"

Al Sig. Sindaco del  
Comune di Pettoranello di Molise  
Piazza G. Marconi n. 30  
86090 – Pettoranello di Molise (IS)

### DICHIARA

l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Allega fotocopia del documento di riconoscimento

Trasmette:

- a) copia conforme del D.U.R.C. con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa;
- b) copia conforme della notifica preliminare.

Pettoranello di M. li,

In Fede

---

## D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

### Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

**Comma 3.** Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

**Comma 9.** Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'[allegato XVII](#). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'[allegato XVII](#);
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

### Art. 99. Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'[allegato XII](#), nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'[articolo 90, comma 3](#);
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'[articolo 51](#) possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

### ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'[articolo 97](#).

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#) o autocertificazione di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del presente decreto legislativo;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[art. 14 del presente decreto legislativo](#).

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.